

Pubblicato il 21/02/2018

**N. 02025/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 12517/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12517 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Pamela Pastore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Spina, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 9;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Giudicatrice del Concorso di Cui al Bando 106/16 non costituito in giudizio;

*nei confronti di*

Pasquale Maria Morabito non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

con il ricorso principale

dei verbali con la ricorrente non è stata ammessa alla prova orale del concorso di cui al ddg n.106/16 per la classe A18 (Scienze Umane) e con i motivi aggiunti

Del DDG N. 576 del 18 ottobre 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto la Graduatoria generale di merito di cui all'art. 9 DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 per la Regione Lazio, per la classe di concorso A018 filosofia e scienze umane.

Nonché della stessa graduatoria di merito, parte integrante del decreto, per la classe di

concorso A018 — filosofia e scienze umane, nella parte in cui non include la ricorrente a pieno titolo.

Nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, antecedente, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente ha partecipato al concorso di cui al Ddg n. 106 del 23 Febbraio 2016 del Miur, avente ad oggetto l'indizione di un concorso per titoli ed esami per il personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado per la Regione Lazio per la classe di concorso A018 "Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione", per la quale sono state previste due prove: una prova scritta comune di Filosofia, prova in cui la ricorrente ha riportato un punteggio pari

a 19.10, ed una prova scritta relativa all'Ambito A18 -Scienze Umane- dove la ricorrente ha conseguito una votazione di 37.10;

che pertanto ha dovuto sostenere due prove, ognuna con 6 quesiti disciplinari e due prove in lingua inglese, nonostante la unica classe di concorso, in esito ad una procedura illegittima con griglie di valutazione definite e/o pubblicate successivamente alle prove;

che inoltre la ricorrente lamenta che la correzione delle prove per la Classe A18 (scienze Umane) è stata affidata alla commissione della Classe di concorso A19 (Filosofia), nonostante le differenze sostanziali tra le due classi di concorso;

che le censure dedotte mirano in primo luogo all'ammissione della ricorrente al concorso e, in via subordinata, all'annullamento dell'intero concorso;

che a seguito di ordinanza cautelare n. 1608/2017 la ricorrente ha potuto sostenere le prove orali ed ha superato il concorso;

che con successivi motivi aggiunti ha impugnato il DDG N. 576 del 18 ottobre 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto la Graduatoria generale di merito di cui all'art. 9 DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 per la Regione Lazio, per la classe di concorso A018 filosofia e scienze umane nonché la graduatoria di merito, parte integrante del decreto, per la classe di concorso A018 — filosofia e scienze umane, nella parte in cui non include la ricorrente a pieno titolo;

Ritenuto che, trattandosi di concorsi indetti per un numero limitati di posti per ciascuna classe di concorso e per ciascuna Regione, essendo intervenuta nelle more del giudizio l'approvazione delle graduatorie di merito, l'accoglimento del gravame potrebbe rivelarsi lesivo per i controinteressati che si sono utilmente collocati nelle graduatorie medesime, ritualmente impugunate con i motivi aggiunti che dovessero vedersi pretermessi qualora la ricorrente fosse inserita in graduatoria a titolo definitivo (cfr. T.A.R. Catania, sez. II, 11/10/2016, n. 2530; T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 01 giugno 2015 n. 7695; cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 02/11/2015, n. 12345);

Ritenuto che occorra pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" e che, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, per giurisprudenza costante della Sezione può ritenersi effettuabile la notifica con modalità telematiche, sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale interessato dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria regionale impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, l'USR resistente:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici

proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 26 giugno 2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**